

"CONSORZIO Automobile Club Emilia Romagna"

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Ai sensi degli art. 2602 e segg. del c.c. è costituito un Consorzio denominato:

"Consorzio Automobile Club Emilia Romagna"

Art. 2 - OGGETTO

Il Consorzio ha per oggetto:

- la gestione, l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività di mediazione e conciliazione civile e commerciale, obbligatoria e facoltativa, ai sensi del DLGS 28/2010 e del DM 180/2010 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la propria costituzione in Organismo di Mediazione;

- la progettazione e gestione di servizi sia di scala regionale che di ambito interprovinciale affidati allo stesso ai sensi dell'art.56 lett f)del vigente Statuto ACI. In particolare potrà realizzare studi di mercato, progetti di fattibilità e attività di supporto commerciale a favore dei consorziati, progettare e realizzare attività formative per conto dei consorziati e delle reti di vendita

Il Consorzio è investito del mandato di compiere, per conto dei singoli consorziati, tutti gli atti, le procedure, le stipule e quanto necessario per gli scopi consortili.

Per le obbligazioni assunte per conto di singoli consorziati risponderanno questi ultimi solidalmente con il fondo consortile.

L'attività che il Consorzio svolge nei riguardi dei consorziati è gratuita non sussistendo alcun rapporto o prestazione produttiva di reddito.

Il Consorzio non ha scopi di lucro. Eventuali residui attivi risultanti dal rendiconto non potranno essere distribuiti ai consorziati ma saranno destinati all'incremento del fondo consortile.

Art. 3 - SEDI

Il Consorzio ha sede legale e principale in Ferrara, in via Padova n.17 presso la sede dell'Automobile Club Ferrara.

Altra sede principale è stabilita in Parma via Cantelli n.15A.

Le medesime sedi rappresenteranno le sedi principali del costituendo Organismo di mediazione.

Saranno sedi operative anche tutte le sedi dei Consorziati in Emilia Romagna; avrà inoltre la possibilità di considerare sedi operative quelle sedi sia in Italia che all'estero di pertinenza dei consorziati.

Avrà l'opportunità di aprire filiali in Italia ed all'Estero.

Art. 4 - DURATA

La durata del Consorzio è stabilita a tempo indeterminato. La cessazione potrà avvenire per delibera assunta all'unanimità dei consorziati, fatti salvi i casi di legge.

Art. 5 - NUMERO E REQUISITI DEI CONSORZIATI

Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono partecipare al Consorzio gli Automobile Club italiani e segnatamente quelli dell'Emilia Romagna.

Art. 6 - PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO

L'Automobile Club che desidera partecipare al Consorzio, successivamente alla sua costituzione, deve presentare domanda scritta al Consorzio stesso dichiarando di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto.

Sull'accoglimento della domanda decide inderogabilmente il Consiglio Direttivo su proposta di almeno un Consigliere.

TITOLO II **I CONSORZIATI**

Art. 7 - MODIFICHE DELLA STRUTTURA

Il consorziato che per motivi esterni al Consorzio modificasse elementi essenziali della sua struttura deve immediatamente segnalare tale variazione al Consorzio, confermando la propria volontà di partecipare al consorzio; in difetto il Consorziato verrà automaticamente escluso dal consorzio.

Art. 8 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti per legge può recedere il consorziato che non si trovi più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso; tali motivi saranno sottoposti per conoscenza all'Assemblea. È facoltà dei consorziati recedere dal Consorzio in qualsiasi momento previa segnalazione a mezzo raccomandata. Il recesso del rapporto si intende esecutivo dal 31 dicembre dell'anno in corso alla data di spedizione di tale raccomandata.

Art. 9 - ESCLUSIONI

Oltre che nei casi previsti per legge, il Consiglio Direttivo può escludere il consorziato:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi consortili o che ha perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente il Consorzio;
- c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente prese dagli organi

competenti;

d) che si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso il Consorzio.

e) che svolge attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi;

Nei casi c) ed d) il consorziato inadempiente deve esserne invitato, a mezzo lettera raccomandata, all'adempimento; l'esclusione potrà aver luogo se l'inadempienza è protratta per 30 giorni da tale data.

Art. 10 - CESSAZIONE

Nel caso di cessazione o scioglimento di uno degli Automobile Club consorziati la sua esclusione dal consorzio opererà di diritto con effetto immediato.

Art. 11 - LIQUIDAZIONE

Il consorziato receduto, cessato o di cui sia stato disposto lo scioglimento, avrà diritto soltanto alla liquidazione della quota sulla base dei dati contabili aggiornati ex art. 2615 Bis C.C.

La somma dovuta verrà rimborsata entro il termine di sei mesi dal momento di riferimento per la liquidazione della quota.

La domanda di liquidazione dovrà essere inoltrata in forma scritta; in mancanza di detta domanda le quote spettanti ai consorziati uscenti saranno devolute al fondo consortile.

In ogni caso i consorziati receduti od esclusi rispondono, fino ad estinzione, di tutte le obbligazioni contratte dal Consorzio nel periodo in cui gli stessi partecipavano al consorzio.

TITOLO III **PATRIMONIO DEL CONSORZIO**

Art. 12 - FONDO DEL CONSORZIO

Il fondo consortile è illimitato ed è formato da tante quote unitarie del valore nominale di euro 1.000 (Euro mille) riservate in numero di una per ogni consorziato.

In ogni caso il capitale iniziale sarà di euro 9.000 (Euro novemila) e non potrà mai ridursi sotto detto importo.

Tutti i consorziati sono tenuti a versare al momento della loro ammissione un contributo di adesione di euro 500 (Euro cinquecento). Tale contributo potrà essere variato con delibera dell'Assemblea.

Essi sono inoltre tenuti a versare annualmente un contributo associativo annuale il cui importo è determinato dalla Assemblea.

Per far fronte, inoltre, a tutte le spese di funzionamento e per il conseguimento dello scopo consortile, i consorziati sono tenuti a corrispondere all'amministrazione del consorzio un contributo percentuale sull'entità delle attività affidate dal Consorzio, nella misura fissata dal regolamento interno.

Ciascun consorziato, nell'esecuzione delle attività affidategli dal consorzio, deve conformarsi all'azione di coordinamento del Consiglio Direttivo e rispettare scrupolosamente le disposizioni impartite dallo

stesso.

Il patrimonio del Consorzio è costituito, a copertura dei costi di gestione, di particolari rischi od in previsione di futuri oneri:

- a) dal fondo consortile;
- b) dalle riserve formate con la parte degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente stabilite con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da qualunque altro fondo.

TITOLO IV **ORGANI DEL CONSORZIO**

Art. 13 - ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- a) il Presidente e il Vice Presidente,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) l'Assemblea.

Art. 14 - PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio sono scelti dall'Assemblea dei soci tra i Presidenti in carica degli Automobile Club consorziati. Rimangono in carica quattro anni, salvo revoca, che potrà avvenire anche in assenza di giusta causa, o dimissioni e sono rieleggibili.

Il Presidente ed in sua vece il Vice Presidente, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; rappresenta il Consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi, anche in giudizio.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tutti i Presidenti in carica degli Automobile Club aderenti al consorzio; costoro possono designare loro sostituti da cui farsi rappresentare.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni.

Nel caso in cui vengano a cessare uno o più Consiglieri essi vengono sostituiti con le stesse modalità previste per la loro nomina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione con l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno da trattare.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri, e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Segretario nominato dal Consiglio Direttivo. Lo stesso verrà conservato in un apposito registro tenuto dal Direttore Generale.

Il Consiglio Direttivo può anche convocarsi senza formalità e deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, quando siano presenti tutti i consiglieri.

La partecipazione alle adunanze potrà avvenire anche tramite audio o

video conferenza, semprechè sia previsto nell'avviso di convocazione.

Art. 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria del Consorzio, salvo deliberazione diversa da parte dell'assemblea. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei componenti sulle seguenti materie:

- a) la gestione del patrimonio sociale e del fondo consortile;
- b) la determinazione, al principio di ogni anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, delle condizioni di gestione;
- c) la vigilanza per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio da parte dei singoli consorziati;
- d) la predisposizione e l'approvazione di eventuali regolamenti consortili;
- e) la redazione della situazione patrimoniale del Consorzio ai sensi dell'art. 2615 Bis del c.c.
- f) tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente statuto.

Art. 17 - DIRETTORE GENERALE

Al Consiglio Direttivo spetta la nomina del Direttore Generale.

Il Direttore Generale è scelto tra i Direttori in carica degli Automobile Club consorziati.

Rimane in carica quattro anni, salvo revoca, che potrà avvenire anche senza giusta causa, o dimissioni, ed il suo incarico è rinnovabile.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei Consorziati.

Il Direttore Generale ha facoltà di proposta e di intervento alle riunioni degli organi consortili; contribuisce alla organizzazione ed al coordinamento delle attività deliberate dagli organi consortili e collabora con gli stessi per l'attuazione degli scopi dello stesso.

Rappresenta il consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi.

ART. 18 - Poteri di firma.

I poteri di firma per operazioni a contenuto patrimoniale inferiori a € 1.000 (Euro mille) spettano disgiuntamente al Presidente, o in sua assenza al Vice Presidente, ed al Direttore Generale;

Per importi superiori, i poteri di firma sono congiunti tra Presidente, o in sua assenza Vice Presidente, ed il Direttore Generale.

Art. 19 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea dei consorziati è composta da tutti i legali rappresentanti degli Automobile Club consorziati, i quali possono farsi rappresentare da un altro consorziato con delega scritta. Il consorziato può essere portatore di deleghe senza alcun limite numerico. Ha diritto ad intervenire in assemblea ed ha diritto al voto il consorziato in regola con il pagamento della quota del fondo consortile e delle quote annuali di partecipazione alle spese del consorzio.

Nell'Assemblea ciascun consorziato ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano.

La partecipazione all'assemblea potrà avvenire anche tramite audio o video conferenza, sempreché sia previsto nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso da inviarsi, con preavviso di almeno sette giorni prima della stessa, contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione potrà avvenire per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per posta elettronica certificata con prova di avvenuta ricezione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti e delibera con la maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni che comportino modifiche al presente statuto devono essere raccolte da un Notaio

Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Segretario all'uopo nominato dai consorziati.

I Verbali sono conservati in apposito registro tenuto dal Direttore Generale e di essi possono prendere visione i consorziati.

Art. 20 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea delibera a maggioranza di quote dei partecipanti al Consorzio.

Essa:

a) nomina il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, e ne determina l'eventuale gettone di presenza da riconoscersi oltre al rimborso spese;

b) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e del presente Statuto, che potranno essere proposte, oltre che dai consorziati, dallo stesso Consiglio Direttivo;

c) delibera su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalla statuto o rimesso alla sua decisione dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i consorziati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 21 - Collegio dei Revisori

E' facoltà dell'assemblea nominare uno o più revisori riuniti in collegio.

Il Revisore o il Collegio, se e quando nominato, verifica la situazione contabile e la regolarità delle scritture accertando la regolare tenuta della contabilità.

Il Revisore o il Collegio, quando nominato, predispone una relazione sul bilancio presentato all'assemblea.

Nel caso in cui vengano nominati il loro compenso verrà determinato dall'assemblea in misura non superiore ai minimi di tariffa della

categoria professionale di competenza.

Art. 22 Rendiconto

Alla fine di ogni anno solare, entro il mese di febbraio, il Consiglio Direttivo predispone un bilancio da sottoporre al controllo dei revisori, se nominati, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

La situazione patrimoniale di cui all'art.2615 Bis c.c. verrà redatta sulla base delle risultanze contabili note a quella data al Consiglio Direttivo che è competente ad approvarla.

L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere distribuito ai consorziati ma deve essere destinato all'incremento del fondo consortile.

Art. 23 - SCIoglimento del Consorzio

Il Consorzio si scioglie per deliberazione dell'Assemblea per le cause previste dalla legge.

Art. 24 - LIQUIDAZIONE DEL Consorzio

La liquidazione del Consorzio e del patrimonio è compiuta da due liquidatori nominati dall'Assemblea.

I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e possono vendere anche in blocco i beni che costituiscono il fondo consortile, fare transazioni e compromessi.

Essi rappresentano il Consorzio anche in giudizio.

Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, i liquidatori redigono un rendiconto finale.

Art. 25 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e/o esecuzione dell'atto costitutivo e del presente statuto tra i consorziati tra loro, tra i consorziati ed il Consorzio od i suoi Amministratori sono devolute alla competenza del giudice ordinario.